

Notiziario fiscale

Le principali novità

3 ottobre 2022

Gentile cliente,

ti inoltriamo il notiziario mensile dedicato alle novità di periodo e lo scadenziario con i termini di pagamento e gli adempimenti previsti.

Dr. Andrea Pircher
 Ufficio centrale Consulenza fiscale
 Dottore Commercialista e Revisore Legale

Agevolazioni fiscali

Aiuti-ter estende tax credit energia/gas a ottobre e novembre

Viene esteso per i mesi di ottobre e novembre 2022 il riconoscimento dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Così è stato stabilito dal decreto legge "Aiuti-ter". In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo del precedente 16,5 kW), un credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
 per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas

naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

I crediti di imposta sono utilizzabili, esclusivamente in compensazione nel modello F24:

- entro il 31 dicembre 2022, se relativi al primo e secondo trimestre 2022;
- entro il 31 marzo 2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Le seguenti tabelle riepilogano la misura dei crediti e i codici tributo per l'utilizzo in compensazione.

Soggetti beneficiari	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	ottobre e novembre
Imprese energivore	20%	25%	25%	40%
Imprese non energivore	-	15%	15%	30%
Imprese gasivore	10%	25%	25%	40%
Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%

Soggetti beneficiari	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	ott. + nov.
Imprese energivore	6960	6961	6968	6983
Imprese non energivore	-	6963	6970	6985
Imprese gasivore	6966	6962	6969	6984

Imprese non gasivore	-	6964	6971	6986
----------------------	---	------	------	------

La rivalutazione terreni e partecipazioni entro il 15 novembre - imposta sostitutiva al 14%

È stato differito dal 15 giugno al 15 novembre 2022 il termine per rideterminare il costo fiscale di terreni (agricoli e edificabili) e partecipazioni non quotate. Lo slittamento introdotto dalla conversione del decreto legge “energia” (n. 17/2022) vale per i terreni posseduti non in regime di impresa al 1° gennaio 2022 da soggetti non imprenditori. L’operazione permette di adeguare il costo fiscale di terreni e partecipazioni al fine di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR.

A tal fine entro, il prossimo 15 novembre, dovranno essere posti in essere i seguenti adempimenti:

- redazione e asseverazione della perizia di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via);
- versamento dell’imposta sostitutiva del 14%, calcolata sull’intero ammontare del valore di perizia.

L’opzione si considera perfezionata con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; i pagamenti tardivi non consentono il perfezionarsi della rivalutazione, che quindi non produrrà effetti.

È possibile la rateizzazione di quanto dovuto in tre anni. I versamenti rateali hanno scadenza il 15 novembre del 2022, del 2023 e del 2024 e vanno maggiorati degli interessi (3% annuo a partire dalla prima scadenza). Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti:

- non è tenuto al versamento delle rate ancora eventualmente ancora pendenti da precedenti rivalutazioni;
- può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.

In caso di nuova rideterminazione che comporta una diminuzione del valore, l’eccedenza di imposta sostitutiva precedentemente versata, che non è stato possibile scomputare dalla “nuova” imposta sostitutiva per incapienza, non può essere chiesta a rimborso.

L’assunzione del valore di perizia non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi per le partecipazioni, ai sensi dell’art. 68 del TUIR. In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, qualora il valore di perizia sia superiore al prezzo di

cessione, la minusvalenza non può, quindi, assumere rilevanza fiscale per il contribuente.

Regime forfettario e successivo accesso al regime degli “impatriati”

L’Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di usufruire al regime degli “impatriati” in periodi di imposta successivi a quello del rientro in Italia, se si sia deciso di fruire del regime forfettario con l’apertura della partita IVA.

Il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfettario non può avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, il soggetto che, avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel mese di aprile 2022, dovesse optare, in relazione al periodo di imposta in corso, per il regime forfettario, non potrà, negli anni successivi e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (dal 2023 al 2026), fruire del regime degli impatriati.

Misure di sostegno

“Bonus ristoranti” 2022

Il “bonus ristoranti” prevede un contributo a fondo perduto destinato a sostenere la ripresa del settore della ristorazione. L’agevolazione

- è destinata a ristoranti, pasticcerie e gelaterie con codici ATECO 56.10.11, 56.10.30 e 10.71.20 e
- prevede un rimborso fino al 70% delle spese agevolabile entro il limite di 30.000 euro.

Sono agevolabili gli investimenti realizzati per macchinari professionali (nuovi) e beni strumentali all’attività d’impresa. I beni strumentali acquistati, inoltre, devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo. Infine, i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati, che siano intestati all’impresa, e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.

Le indicazioni operative per fare domanda del bonus saranno pubblicate a breve sul portale di INVITALIA. La richiesta di rimborso potrà essere inoltrata entro i 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e il rimborso arriverà entro i 90 giorni successivi.

Agenzie di viaggio, credito d'imposta per la digitalizzazione

Il Ministero del Turismo ha definito le modalità applicative per richiedere il credito d'imposta del 50% (rifinanziato con ulteriori risorse) per agevolare i costi sostenuti per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Tale avviso è stato rilasciato al fine di consentire la presentazione di ulteriori domande per l'agevolazione, considerando che la precedente procedura (chiusa in aprile 2022) non ha consentito di erogare tutte le risorse a disposizione.

Le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite la piattaforma online che disponibile nell'apposita sezione sul sito di Invitalia. I soggetti beneficiari possono presentare la richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta:

- dalle ore 12:00 del 30.9.2022 alle ore 17:00 del 30.9.2025;
- esclusivamente tramite posta elettronica certificata, inviando tutta la documentazione all'indirizzo PEC segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it.

Varie e scadenze

Forfettari: da ottobre fatture elettroniche da emettere entro 12 giorni

Dal 1° ottobre i forfettari/minimi obbligati alla fatturazione elettronica da luglio 2022 dovranno rispettare il termine di 12 giorni per l'emissione del documento: termina infatti con il 30 settembre la moratoria che prevedeva un termine più ampio per l'emissione delle e-fatture senza sanzioni.

In particolare, la moratoria prevedeva:

- per le operazioni effettuate nel mese di luglio, il termine ultimo per l'emissione della fattura senza incorrere in sanzioni era il 31 agosto;
- per le operazioni effettuate nel mese di agosto, il termine ultimo per l'emissione della fattura è fissato al 30 settembre;
- per le operazioni effettuate nel mese di settembre il termine ultimo per l'emissione della fattura è fissato al 31 ottobre.

Scadenario ottobre 2022

I titolari di partita IVA hanno l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche; per soggetti privati è possibile presentare il modello F24 in forma cartacea solo se non sono presenti compensazioni.

Versamento	Titolari di partita IVA	di	Non titolari di partita IVA
F24 senza compensazioni	Entratel Fisconline, home banking	/	Cartaceo, home banking o Entratel /
F24 con compensazioni	Entratel Fisconline	/	Entratel Fisconline /

17 ottobre

IVA mensile:

versamento IVA mese di agosto, codice 6009

Ritenute su redditi di lavoro dipendente/autonomo:

versamento delle ritenute operate nel mese precedente, codice 1001 per redditi di lavoro dipendente e assimilati, codice 1040 per redditi di lavoro autonomo

Ritenute operate da condomini:

versamento delle ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte dei condomini a titolo di acconto, codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES

Ritenute alla fonte locazioni brevi:

versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici per locazioni brevi, codice 1919

Altre ritenute alla fonte:

versamento delle ritenute operate nel mese precedente per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, codice 1040

INPS dipendenti:

versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente, codice DM10

INPS gestione separata:

versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000)

25 ottobre

INTRASTAT:

presentazione elenchi riepilogativi per i soggetti mensili e trimestrali

31 ottobre

UNIEMENS:

denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente

Libro Unico:

registrazioni relative al mese precedente

Modello 770:

invio telematico del modello 770/2022

Certificazioni Uniche:

invio telematico delle certificazioni uniche contenenti redditi esenti o non dichiarabili tramite 730

Credito IVA trimestrale:

presentazione modello IVA TR per richiesta rimborso/compensazione trimestrale